

| | | |
|--|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |  |
| PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE | | |
| tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000 | protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43 | |

DCR/6/SR15/2024 dd 12/03/2024

EMERGENZA METEO DAL 04 AL 12 DICEMBRE 2020
GESTIONE COMMISSARIALE DI CUI ALL'OCDPC n. 783/2021
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AI SENSI DELL'OCDPC n. 1012/2023

DECRETO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Oggetto: OCDPC n. 783/2021 – OCDPC n. 1012/2023 - OCDPC n. 932/2022 – OCDPC n. 1009/2023. Allegato C - Concessione di contributi a favore dei soggetti titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Approvazione delle modalità tecniche per la concessione ed erogazione dei contributi.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
IL SOGGETTO RESPONSABILE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste ed è stato stanziato un importo pari a 3,9 milioni di euro per i primi interventi urgenti su beni pubblici, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 1/0218;

Richiamata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 783 del 2 luglio 2021, (pubblicata in G.U. n. 163 del 9 luglio 2021), di seguito anche OCDPC n. 783/2021 *"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste"* – che individua, tra l'altro, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui all'oggetto;

Preso atto che con nota PEC, prot. n. 31165 del 2 novembre 2021, è stata trasmessa al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021, la lista delle domande pervenute da privati e imprese ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), nonché la ricognizione degli ulteriori fabbisogni per privati e imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), e degli interventi su beni pubblici più urgenti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stata disposta l'integrazione delle risorse in precedenza stanziate a mezzo delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 sopra indicata, per un importo di 1.850.000,00 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall' articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, con cui è stata autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva istruttoria entro i termini previsti, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022), con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 (*"Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020"*), di seguito anche OCDPC n. 932/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, con la quale sono state approvate le disposizioni per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi indicati all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021 ed è stato stabilito in particolare quanto di seguito indicato:

- di porre in capo ai Commissari delegati ovvero ai Soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A, tra i quali anche quelli relativi all'OCDPC n. 783/2021, e anche avvalendosi di soggetti attuatori, il coordinamento delle attività di raccolta, di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della Protezione civile alla data del 1° gennaio 2022, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni;
- di espletare le attività di cui al precedente punto, per quanto concerne le attività economiche e produttive, sulla base dell'Allegato C alla medesima Ordinanza;
- che in sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018;

Ricordato, come sopra riportato, che la ricognizione del fabbisogno per danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021, è stata completata e trasmessa al Dipartimento della Protezione civile entro i termini utili indicati dall'OCDPC n. 932/2022 e dunque entro il 1° gennaio 2022 (nota PEC del 2 novembre 2021, agli atti del Commissario al prot. n. 31165/21);

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 2 del 11 novembre 2022, (di seguito anche DCR/2/CD15/2022 (*"OCDPC n. 783/2021 – OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022 ("Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020") - Prime disposizioni attuative: nomina dell'Organismo Istruttore e dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'articolo 1 Allegato C all'OCDPC n. 932/2022."*)) con il quale è stata disposto tra l'altro, ai sensi dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022, quanto di seguito riportato:

- di individuare la Protezione civile regionale quale Organismo istruttore nominato ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022;
- di individuare, ai sensi del punto 1.2 dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022, i Comuni di cui all'OCDPC n. 783/2021 quali Soggetti Attuatori incaricati dell'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive come indicato all'articolo 5 (punto 5.1) dell'Allegato C menzionato;
- di provvedere, con successivo provvedimento e in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022:
 - a) Alla definizione delle modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea, garantendone opportuna comunicazione al Dipartimento della Protezione civile;
 - b) All'approvazione della modulistica relativa alle domande di contributo indicate in oggetto e alle modalità di trasmissione al Commissario delegato dell'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato SRC1/ SRC2;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 4 di data 7 dicembre 2022 (di seguito anche DCR/4/CD15/2022), e successiva modificata tramite decreto DCR/2/SR15/2023 del 29 agosto 2023, a mezzo del quale sono stati definiti tra l'altro i criteri di priorità e le modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in argomento, e sono stati individuati i Soggetti Attuatori, così come meglio specificato tramite l'Allegato C al Decreto;

Visto il decreto Commissario Delegato n. 5 del 07 dicembre 2022 (di seguito anche DCR/5/CD15/2022) – *“OCDPC n. 826/2022 – OCDPC n. 674/2020 – OCDPC n. 932/2022 Allegato C - Concessione di contributi a favore dei soggetti titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica”*;

Dato atto che con decreto del Commissario delegato n. 3 del 28 marzo 2023 sono stati definiti i contributi massimi concedibili in riferimento al fabbisogno per soggetti titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'art. 1 punto 1.5 Allegato C alla OCDPC n. 932/2022 (ulteriori risorse imprese), a seguito dell'attività istruttoria dei Soggetti Attuatori sulle domande pervenute, per un importo complessivo di euro 52.500,00;

Dato atto che con nota PEC di data 28/03/2023 (prot. n. 0008096/23), la Protezione civile regionale, in qualità di Organismo Istruttore individuato ai sensi del DCR/2/CD15/2022, ha provveduto a trasmettere al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022, le tabelle formato Excel riepilogative dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i Comuni interessati;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 5 del 31 marzo 2023 (di seguito anche DCR/5/CD15/2023) – *“OCDPC n. 783/2021 – concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia – Allegato C al DCR/4/CD15/2022 del 07/12/2022 – determinazione dell'intensità d'aiuto da applicare alle domande di contributo (articolo 5, comma 5 Allegato C al DCR/4/CD15/2022) e distribuzione delle risorse assegnate ai Soggetti Attuatori – Attività produttive”*, tramite il quale è stato definito l'ammontare della spesa ammissibile in esito all'attività istruttoria conclusa dalle Amministrazioni comunali nominate Soggetti Attuatori (prime misure imprese) pari a complessivi Euro 177.859,70 a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021;

Dato atto che lo stato emergenziale nazionale è terminato in data 4 giugno 2023;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1012 del 30 giugno 2023, adottata ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 1/2018 (di seguito anche "Ordinanza n. 1012/2023" oppure "OCDPC n. 1012/2023"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2023, recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli -Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste";

Considerato che l'Ordinanza n. 1012/2023 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all' OCDPC n. 783/2021 e identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi approvati e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1009 del 21/06/2023 (*"Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020"*), pubblicata sulla GU n. 151 del 30/06/2023, con la quale, tra l'altro:

- articolo 1, comma 1: vengono riconosciute alla Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione alle procedure contributive di cui all'emergenza ex OCDPC n. 783/2021, risorse finanziarie per complessivi Euro 206.408,75 (di cui Euro 153.908,75 in relazione al fabbisogno privati ed Euro 52.500,00 in riferimento al fabbisogno delle attività produttive);
- articolo 2, comma 2: è previsto che i contributi di cui al punto precedente *"siano concessi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili ed ai titolari delle attività economiche e produttive, individuati dagli Organismi istruttori o dai Soggetti individuati dalla Regione e comunicati al Dipartimento della protezione civile in attuazione della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022"*;
- articolo 2, comma 3: si dà mandato ai *"Commissari Delegati, ovvero ai soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali di riferimento, per la definizione, mediante propri provvedimenti dei criteri di priorità e delle modalità operative di riconoscimento del contributo, delle comunicazioni con i beneficiari degli stessi, dei termini per l'esecuzione degli interventi e delle eventuali proroghe"*;
- articolo 3, comma 1: è previsto che *"I Soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, interessati dalla procedura prevista dalla presente ordinanza, provvedono ad effettuare le comunicazioni di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all'articolo 11, lett. b), del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012.*
- articolo 3, comma 2: gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai Regolamento (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2023 e 1408/2013 della Commissione;
- articolo 4: è disposto che *"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, destinatari dei finanziamenti di cui alla presente ordinanza, possono disciplinare le modalità per procedere, in esito ai controlli di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, all'eventuale rideterminazione del contributo nonché le modalità per procedere a rendere esecutiva l'eventuale successiva decadenza del contributo"*;

Richiamata la relazione istruttoria trasmessa al Dipartimento della Protezione civile, con prot. n. 1553 di data 18/01/2021, per la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza nazionale, la quale riporta la descrizione degli effetti al suolo degli eventi avversi occorsi nel territorio regionale dal 04 al 12 dicembre 2020, incluse esondazioni e conseguenti allagamenti;

Visto il decreto del Soggetto Responsabile n. 1 del 23/08/2023 relativo a *“Subentro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 783 del 2 luglio 2021. Modalità di prosecuzione degli interventi programmati e individuazione della Protezione civile della Regione quale struttura di cui si avvale il Soggetto Responsabile”*;

Dato atto inoltre che in riferimento alle procedure di cui all’Allegato C all’OCDPC n. 932/2022 e in relazione ai contenuti di cui all’articolo 3, comma 1 dell’OCDPC n. 1009/2023, il Soggetto Responsabile OCDPC n. 1012/2023, ha già provveduto ai relativi adempimenti tramite comunicazioni di cui al Reg. (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, così come di seguito dettagliato:

- caso n. SA. 111090 in riferimento alle procedure contributive da adottarsi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- caso n. SA.105616 in riferimento alle procedure contributive da adottarsi ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (attuale Regolamento n. 2022/2472);
- caso n. SA.105615 in riferimento alle procedure contributive da adottarsi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 (attuale Regolamento n. 2022/2473);

Dato atto che con nota PEC prot. 42145 di data 18/08/2023, agli atti dell’Ufficio al prot. n. 0019643/23 di data 21/08/2023, il Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 dell’OCDPC n. 1009/2023 sopra citato, sono state tra l’altro trasferite a favore della Regione Friuli Venezia Giulia risorse per Euro 155.836,08 sulla contabilità speciale n. 6324, pari al 75,49877449% delle risorse assegnate, per l’annualità 2023 (complessivi Euro 206.408,75) in relazione alle procedure di cui agli Allegati B e C dell’OCDPC n. 932/2022;

Valutato dunque di procedere, in esecuzione di quanto disposto con OCDPC n. 932/2022 alla definizione delle modalità operative di riconoscimento del contributo ed alla determinazione, in conformità alle disposizioni dettate dai Regolamenti comunitari in tema di aiuti di stato, dei termini di concessione e di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali proroghe, in relazione ai contributi riconosciuti ai sensi dell’Allegato C all’OCDPC n. 932/2022 a favore delle attività economiche e produttive che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici di cui all’OCDPC n. 783/2021;

Vista la nota PEC del Comune di Sauris prot. n. 1008 di data 03/03/2023, agli atti con prot. n. 6194 di pari data;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 4 Allegato C1/2022 (*“Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo”*) al DCR/5/CD15/2022, il Comune di Sauris è l’unica Amministrazione comunale, tra quelle individuate quali Soggetti Attuatori tramite DCR/2/CD15/2022 e responsabili dell’attività istruttoria delle domande, ad aver segnalato l’ammissibilità di un’istanza presentata da un’impresa, ai sensi dell’Allegato C all’OCDPC n. 932/2022;

Ritenuto di delegare il Comune di Sauris all’adozione del provvedimento di concessione in argomento ed all’erogazione del contributo di cui all’art. 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018, definendo le modalità attuative, come previsto dall’OCDPC n. 932/2022;

Ritenuto inoltre di definire i termini per l’adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi, in conformità alle disposizioni dei Regolamenti comunitari sopra citati, nonché i termini di esecuzione e rendicontazione della spesa, a mezzo dell’Allegato C7/2024_eme dic20 – *“Modalità di concessione ed erogazione”*, al presente decreto;

Richiamato quanto previsto dal punto 1.5 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 932/2022

per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente si richiamano:

Decreta

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, in esecuzione di quanto previsto dall'OCDPC n. 932/2022 ed in conformità ai Regolamenti comunitari menzionati in premessa, l'Allegato C7/2024_eme dic20 – “*Modalità di concessione ed erogazione*”.
2. Di delegare il Comune di Sauris, già nominato Soggetto Attuatore tramite il DCR/2/CD15/2022, all'adozione del provvedimento di concessione e all'erogazione del contributo, secondo le modalità indicate nell'Allegato C7/2024_eme dic20 – “*Modalità di concessione ed erogazione*”, nei limiti dei fabbisogni in precedenza segnalati.
3. Di stabilire i seguenti termini del procedimento:
 - adozione dei provvedimenti di concessione entro il 30 aprile 2024 (*art. 3, comma 1 dell'Allegato C7/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione”*);
 - erogazione del contributo al beneficiario entro e non oltre il 3 dicembre 2024 (*art. 6, comma 3 dell'Allegato C7/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione”*);
 - trasmissione alla Protezione civile della Regione di un resoconto dell'attività svolta e restituzione delle maggiori risorse trasferite, entro e non oltre il 10 dicembre 2024 (*art. 6, comma 5 dell'Allegato C7/2024_eme dic20 – “Modalità di concessione ed erogazione”*).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Comune sopra indicato.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
O.c.d.p.c. n. 1012/2023
dott. Riccardo Riccardi

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 - CAD

ALLEGATO C7/2024_eme dic20

“Modalità di concessione ed erogazione”

Contributi per far fronte ai danni occorsi alle attività economiche e produttive

(art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

EVENTI CALAMITOSI DAL 4 al 12 DICEMBRE 2020

Allegato C all'OCDPC 13 ottobre 2022, n. 932 (G.U. n. 248 del 22 ottobre 2022) e OCDPC n. 1009 del 21 giugno 2023 (G.U. 151 del 30 giugno 2023)

Articolo 1 – Soggetti concedenti e beneficiari

1. I Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi del DCR/2/CD15/2022, che abbiamo già provveduto, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato C1/2022 al DCR/5/CD15/2022 (*“Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo”*), a trasmettere gli esiti istruttori delle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it, provvedono all'adozione dei provvedimenti di concessione.
2. I provvedimenti di concessione sono adottati da parte delle Amministrazioni comunali di cui al comma 1 nei confronti delle attività produttive e imprese la cui posizione è stata ritenuta ammissibile a contributo in conformità alle disposizioni di cui all'OCDPC n. 932/2022 ed è stata oggetto di segnalazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 del citato Allegato C1/2022.
3. I provvedimenti di concessione sono adottati in conformità tra l'altro alle disposizioni di cui all'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 e all'OCDPC n. 1009/2023.

Articolo 2 – Regimi di aiuto

1. In conformità all'articolo 6 dell'Allegato C1/2022 al DCR/5/CD15/2022, tenuto conto degli aggiornamenti normativi, le Amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 adottano i provvedimenti di concessione ai sensi dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 e all'OCDPC n. 1009/2023, nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato, in particolare come segue:
 - a) alle misure di aiuto previste nel presente procedimento si applica il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti (articolo 50) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 - b) per le imprese operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara alcune categorie di aiuti (art. 37) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato contemplati, mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 37 si applica

il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

- c) per le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara alcune categorie di aiuti (art. 48) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 48 si applica il Regolamento (UE) n. 717 della Commissione europea del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Articolo 3 – Termini e modalità per l'adozione dei provvedimenti di concessione

1. I provvedimenti di **concessione** sono adottati dai Soggetti Attuatori **entro il 30 aprile 2024**.
2. Le Amministrazioni comunali, in fase di adozione dei provvedimenti di concessione, assicurano il rispetto della normativa sugli aiuti di stato nonché della disciplina relativa agli adempimenti di cui al Registro Nazionale Aiuti ai sensi decreto interministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 (*“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”* pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017).
3. In sede di istruttoria le Amministrazioni comunali dovranno accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione (prime misure, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018);
4. I provvedimenti di concessione sono comunicati, tempestivamente, dall'Amministrazione comunale competente alle imprese beneficiarie del contributo nonché al Soggetto Responsabile OCDPC n. 1012/2023 all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it.

Articolo 4 – Titolarità del contributo.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11.3 dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022, il contributo non può essere concesso all'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa successivamente all'evento calamitoso, né può beneficiare del contributo l'impresa subentrante.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11.3 dell'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022 l'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo la presentazione della domanda non può beneficiare del contributo e decade dal contributo eventualmente concesso, che non potrà pertanto essere erogato.

Articolo 5 – Termini per l'esecuzione degli interventi e rendicontazione della spesa

1. I beneficiari dei contributi, in conformità alle disposizioni del diritto comunitario richiamate all'articolo 2 delle presenti modalità operative, provvedono alla conclusione degli interventi e alla rendicontazione della spesa entro la data che sarà definita dall'Amministrazione comunale competente.
2. I beneficiari dei contributi trasmettono la rendicontazione di cui al punto 1 utilizzando il “Modulo C4/2022 – Rendicontazione delle spese sostenute” approvato con DCR/5/CD15/2022 e pubblicato sulla pagina web al link <https://www.protezionecivile.fvg.it/it/provvedimenti-del-commissario-delegato-ocdpc-7832021>.
3. Al modulo C4/2022 occorre allegare:

- a) la documentazione a comprova della spesa sostenuta, avente data successiva al 4 dicembre 2020, nonché copia dei relativi pagamenti;
- b) copia della documentazione relativa agli eventuali indennizzi assicurativi percepiti;
- c) copia della documentazione a comprova degli eventuali premi assicurativi versati nei 5 anni precedenti all'evento calamitoso.

Articolo 6 – Trasferimento delle risorse a favore dei Comuni ai fini dell'erogazione dei contributi

1. Il Soggetto Responsabile OCDPC n. 1012/2023 ovvero l'Organismo Istruttore individuato ai sensi del DCR/2/CD15/2022 provvedono, nei limiti delle risorse trasferite in esecuzione dell'OCDPC n. 1009/2023, al trasferimento delle risorse a favore del Comune individuato Soggetto Attuatore che ha trasmesso i provvedimenti di concessione.
2. Il Comune individuato Soggetto Attuatore incaricato dell'adozione dei provvedimenti di concessione provvede, ai fini della successiva liquidazione dei contributi a favore dell'impresa beneficiaria, all'istruttoria sulla documentazione di rendicontazione trasmessa ai sensi dell'articolo 5 delle presenti modalità, conformemente a quanto previsto dall'OCDPC n. 932/2022.
3. **Il Soggetto Attuatore provvede, sulla base delle risorse trasferite ai sensi del comma 1, all'erogazione del contributo concesso a favore dell'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di rendicontazione della spesa, ed in ogni caso entro la data del 3 dicembre 2024.**
4. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s. m. i.).
5. **Entro 30 giorni dall'erogazione dei contributi e non oltre il 10 dicembre 2024**, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC cd.783.2021@certregione.fvg.it:
 - a. indicazione dell'ammontare complessivo degli importi liquidati nonché delle eventuali economie registrate;
 - b. i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 7;
 - c. copia del mandato di restituzione (con relativa quietanza) - per un importo pari alla differenza tra risorse trasferite (punto 1 del presente articolo) e il minor importo erogato (punto 3 del presente articolo) - effettuato a favore della Protezione Civile, IBAN IT1900100003245231200006324 e avente per oggetto "emergenza dicembre 2020 restituzione risorse".

Articolo 7 – decadenza dal contributo

1. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) carenza di uno dei requisiti di cui all'Allegato C all'OCDPC n. 932/2022;
 - b) nei casi di cui all'articolo 4;
 - c) in caso di violazione della normativa in materia di aiuti di stato imputabile all'impresa richiedente;
2. Il contributo è revocato o rideterminato integralmente / parzialmente dopo la concessione:
 - a) se l'impresa beneficiaria non provvede alla rendicontazione della spesa entro i termini, ai sensi dell'articolo 5 delle presenti modalità operative;
 - b) se l'impresa risulta aver beneficiato di ulteriori indennizzi/contributi e/o detrazioni sulle medesime categorie di spesa oggetto di contribuzione;

- c) in caso di violazione della normativa sugli aiuti di stato imputabile all'impresa beneficiaria;
- d) se il beneficiario rinuncia espressamente al contributo;
- e) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2;
- f) nei casi in cui la spesa rendicontata sia difforme rispetto agli interventi preventivati in domanda.

Articolo 8 – Controlli

1. Le Amministrazioni comunali individuate Soggetti Attuatori ai sensi del DCR/2/CD15/2022 procedono al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20% sulla documentazione di rendicontazione presentata dai beneficiari ai sensi dell'articolo 5 delle presenti modalità operative, ed almeno su una pratica contributiva. Il controllo può essere esercitato tramite verifica documentale e/o sopralluoghi in loco ovvero tramite le modalità che il Soggetto Attuatore ritiene conformi alla casistica di propria competenza.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune individuato Soggetto Attuatore è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in relazione alle attività di istruttoria di cui all'articolo 4. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.